



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

Telefono 06-84911

Fax: 06-84912351

Roma, 15 gennaio 2008

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, (oggi trasfusi, rispettivamente, negli artt.1, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S.) in relazione al C.U. n.6/A del 3 maggio 2007 – allegato B, paragrafo IV,; nonché della violazione dell'art.1, comma3, C.G.S.

- il sig. Paolo Di Stanislao, Presidente della S.S. Lanciano s.r.l.

per non aver corrisposto, ad alcuni giocatori della propria società, il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, entro il 27 giugno 2007 e perché, benché, ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato in ordine al procedimento de quo;

per violazione dell'art. 1, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, (oggi trasfusi, rispettivamente, negli artt.1, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S.) in relazione al C.U. n.6/A del 3 maggio 2007 – allegato B, paragrafo IV, nonché della violazione dell'art.8, comma 5, C.G.S. in relazione all'art.85, punto VI, N.O.I.F. e al C.U. n.6/A del 3 maggio 2007 – allegato B, paragrafo IV,

- il sig. Alfredo Di Paolo, amministratore Unico e legale rappresentante della S.S. Lanciano s.r.l.:

per non aver corrisposto, ad alcuni giocatori della propria società, il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, entro il 27 giugno 2007 e per non aver corrisposto, ad alcuni giocatori della propria società, il pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, entro il 27 giugno 2007;

per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art.4, comma 1,

- la S.S. Lanciano s.r.l.

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascrivibile al suo Presidente ed al suo legale rappresentante.